

Deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 2026, n. 35-2902

Autorizzazione a resistere in giudizio avanti il Tribunale di Alessandria - Sezione Civile - avverso la determinazione di ingiunzione n. 458/A1103A/2026 del 29/05/2026 (P.V.35/21, P.V.36/2021, P.V. 37/2021 e P.V. 38/2021), per violazioni della L.R. 4/2009 in materia di Forestale. (R.G. 1577/2026).



Seduta N° 178

Adunanza 27 LUGLIO 2026

Il giorno 27 del mese di luglio duemilaventisei alle ore 10:15 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, in deroga alla D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Federico RIBOLDI

DGR 35-2902/2026/XII

OGGETTO:

Autorizzazione a resistere in giudizio avanti il Tribunale di Alessandria - Sezione Civile - avverso la determinazione di ingiunzione n. 458/A1103A/2026 del 29/05/2026 (P.V.35/21, P.V.36/2021, P.V. 37/2021 e P.V. 38/2021), per violazioni della L.R. 4/2009 in materia di Forestale. (R.G. 1577/2026).

A relazione di: Vignale

Premesso che:

l'articolo 56, comma 2, lettera e dello Statuto prevede che la Giunta deliberi sulle liti attive e passive, sulle rinunce e sulle transazioni;

l'articolo 16, comma 2, lettera l della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 e s.m.i. dispone che alle autorizzazioni a stare in giudizio ed al conferimento del mandato per il relativo patrocinio provvedono gli organi di direzione politico-amministrativa, secondo le rispettive attribuzioni;

l'articolo 17, comma 3, lettera k della citata legge regionale 23/2008 stabilisce che spetta ai dirigenti la proposta in ordine all'avvio delle liti attive e passive ed il potere di conciliare e transigere;

l'articolo 6, comma 9 del d.lgs. n. 150/2011 e s.m.i. prevede che nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente.

L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.

Richiamata la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste".

Preso atto del giudizio promosso, avanti al Tribunale di Alessandria Sezione Civile, dalla sig.ra *omissis* avverso la determina di ingiunzione n. 458/A1103A/2065 del 29/05/2026, a suo carico in qualità di obbligato in solido per le seguenti violazioni:

- art. 20 comma 1 lett.b) della L.R.4/2009, per inosservanza del divieto di taglio raso - P.V. 35/2021 del 26/07/2021 ;
- art. 14 della LR. 4/2009 in combinato disposto con l'art.4 del D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 (Regolamento forestale), per esecuzione di interventi selvicolturali in assenza di comunicazione semplice - P.V 36/2021 del 26/07/2021;
- art.13 LR.4/2009 in combinato disposto con l' art.18 comma 3 del D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 (Regolamento forestale), per mancato o ritardato concentramento e sgombero dei prodotti del taglio nei boschi - P.V.37/2021 del 26/07/2021; -
- art.13 LR.4/2009, in combinato disposto con l' art.4 del D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 (Regolamento forestale), per danneggiamento di ceppaie nel bosco ceduo durante l'esecuzione degli interventi selvicolturali P.V. 38/2021 del 26/07/2021;

dato atto che il Dirigente, valutate le richieste di parte e ritenutele infondate, ritiene opportuno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera k, della legge regionale 23/2008, resistere avvalendosi del patrocinio del dott. Andrea Dublino, del dott. Luca Bonifacio e della dott.ssa Giuseppa Messina, congiuntamente o disgiuntamente, in qualità di funzionari ai sensi dell'art 6, comma 9 del d.lgs. n. 150/2011;

dato atto, inoltre, che risulta necessario, stante l'avvenuta fissazione dell'udienza in data 23/10/2026, provvedere alla costituzione in giudizio dell'Ente per resistere alla domanda avversaria nel termine perentorio di dieci giorni antecedenti l'udienza medesima;

attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto l'attività di patrocinio è svolta da funzionari - ai sensi dell'art 6 comma 9 del d.lgs. n. 150/2011 – dipendenti della Regione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024".

Tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, con voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

1) di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio promosso avanti al Tribunale di Alessandria - Sezione Civile, per esercitare le conseguenti attività processuali a tutela dell'Ente nel giudizio e nelle eventuali successive esecuzioni, ivi compresa ogni opportuna eccezione, nonché a conciliare le controversie avvalendosi del settore regionale "Politiche fiscali e

Contenzioso amministrativo” della Direzione regionale “Risorse finanziarie e Patrimonio”, ed in particolare attraverso il patrocinio del dott. Luca Bonifacio e del dott. Andrea Dublino e della dott.ssa Giuseppa Messina, congiuntamente o disgiuntamente, in qualità di funzionari ai sensi dell’art 6, comma 9 del d.lgs. n. 150/2011, a tal fine eleggendo domicilio presso la medesima struttura in Torino – Piazza Piemonte 1 e domicilio digitale agli indirizzi pec: luca.bonifacio@cert.regione.piemonte.it - andrea.dublino@cert.regione.piemonte.it - giuseppa.messina@cert.regione.piemonte.it;

2) che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.